

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

(26^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, » (801) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 360, 362, 363
CAROLI	363
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>	361, 362, 363
SAMEK LODOVICI	363
SELLITTI, <i>relatore</i>	360
SIMONUCCI	361, 362, 363
ZONCA	363

« Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (847)

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali contenute nel titolo V, capo III, del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 342, 349, 350, 351, 352
CAROLI, <i>relatore</i>	342, 345
DI GRAZIA	348, 349
FERRONI	343
MACCARRONE	342, 350, 351
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>	345, 348, 349, 351
SAMEK LODOVICI	344, 351
SIMONUCCI	343, 344, 350
ZONCA	344, 345

« Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità » (848) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	352, 355, 359
CAROLI, <i>relatore</i>	352, 353, 357
CREMISINI	353
D'ERRICO	352, 353, 355, 357, 358
DI GRAZIA	354
FERRONI	354, 355, 356, 357, 358
MACCARRONE	352, 353, 354, 358
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>	353, 354, 357 358, 359
PICARDO	359
SAMEK LODOVICI	355
SIMONUCCI	357

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, Cremisini, D'Errico, Di Grazia, Ferroni, Mac carrone, Picardo, Rosati, Samek Lodovici, Sellitti, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Zellioli Lanzini e Zonca.

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

TOMASUCCI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (847) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero anzitutto comunicare agli onorevoli colleghi che la 5^a Commissione ha espresso su questo disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 847, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento.

Sottopone, peraltro, alla cortese attenzione della Commissione di merito, la necessità della soppressione della seconda parte dell'articolo 7, che stabilisce, per il personale di cui al provvedimento in esame, la deroga dai limiti di età per la partecipazione a concorsi per posti di ruolo presso l'Istituto superiore di sanità ».

CAROLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, le particolari funzioni dell'Istituto superiore di sanità, le quali comportano spesso per il loro stesso carattere, l'insorgere improvviso di necessità che richiedono l'opera

di personale estraneo all'Amministrazione, e la mancanza, d'altra parte, di uno strumento legislativo che consenta all'Istituto di potersi servire in via temporanea di questo personale disciplinandone l'attività, pone l'Istituto stesso nell'impossibilità di assolvere adeguatamente ai suoi compiti, specialmente quando si diano quelle circostanze eccezionali cui ho accennato. Mi riferisco, ad esempio, alla vaccinazione antipoliomielitica, alla protezione contro la contaminazione radioattiva che può verificarsi nell'atmosfera, nelle acque, negli alimenti, alla intensificazione dell'azione per la repressione delle frodi e le sofisticazioni alimentari e così via.

A questo scopo appunto mira il provvedimento al nostro esame, il quale, per la sua indubbia opportunità, merita senz'altro la nostra considerazione ed una sollecita approvazione.

MACCARRONE. Signor Presidente, molto brevemente devo dire che mi rendo conto della opportunità di approvare questo provvedimento nei confronti del quale personalmente non ho nulla da obiettare; devo anzi compiacermi che finalmente si dia organica sistemazione ad una importante attività dell'Istituto superiore di sanità tanto più che, negli ultimi tempi, l'Istituto aveva prestato il fianco a qualche critica.

Ciò premesso, desidero tuttavia far presente che considero questo provvedimento (come del resto quello che segue all'ordine del giorno) come estremamente parziale e limitato, e tale da non risolvere il problema che ci eravamo proposti in rapporto alle funzioni e all'importanza dell'Istituto superiore di sanità. Pur essendo d'accordo sulla necessità di rivedere quegli aspetti che, anche sul piano amministrativo, si prestano a maggiori critiche, noi vorremmo conoscere, se è possibile dall'onorevole Ministro, onde poterli al più presto affrontare, i problemi dell'Istituto, e che cosa egli intende fare. Quale è oggi la collocazione dell'Istituto nel quadro degli organi della Sanità del nostro Paese? Tale collocazione potrà infatti anche fornirci elementi di valutazione sulla maggiore o minore durata di questo provvedimento che, a mio giudizio, deve considerarsi come transitorio.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

In secondo luogo, si intende dare una sistemazione organica all'Istituto, in rapporto alla funzione che esso svolge di fatto nella Nazione, funzione di fatto che è sensibilmente diversa, per così dire, dalle attribuzioni ufficiali che esso ha avuto all'atto del suo sorgere?

In terzo luogo: provvedimenti di questo tipo sono una conseguenza degli studi intrapresi dalla apposita Commissione nominata dal Ministro della sanità, per provvedere ad un riassetto dell'Istituto superiore di sanità?

E infine: questa Commissione di studio ha cessato i suoi lavori, come sembra di capire da notizie di stampa, o è ancora insediata e deve completarli?

All'attività della Commissione, infatti, era stato assegnato un termine che è scaduto, ed è lecito pensare che il Ministro abbia chiesto alla Commissione stessa di non esorbitarlo.

A questo proposito mi sono permesso di rivolgere una interrogazione all'onorevole Ministro per sapere come stanno effettivamente le cose in merito ad una proroga negata o concessa alla Commissione di studio. Quest'ultima, a mio avviso, una volta investita del problema, non può più disinteressarsi delle attuali condizioni dell'Istituto superiore di sanità; e ciò non tanto in rapporto ad inchieste giudiziarie o procedimenti penali in corso e cose analoghe (che sono questioni che riguardano la Magistratura), quanto soprattutto in rapporto ai problemi che interessano noi e il Ministero, in primo luogo quello dell'efficienza dell'Istituto, che ha un rilievo non indifferente nel settore della Sanità.

A questo proposito vorrei che, non in questa sede, ma al più presto, si svolgesse una discussione approfondita e preliminare circa i provvedimenti legislativi concernenti l'Istituto, in modo che il Ministro possa sentire, oltre quella degli esperti nominati per lo studio del problema, anche la nostra opinione.

F E R R O N I . Posso anche concordare sui concetti espressi dal collega Maccarone, cioè sulla necessità di una visione globale dei compiti spettanti all'Istituto supe-

riore di sanità, ma io andrei addirittura più in là. Io penso che la funzione di questo organo, nel quadro della attività ministeriale, debba essere, prima o poi, necessariamente esaminata e siano affrontati dalla Commissione i problemi che ne derivano. Quando noi infatti mettiamo le mani su certe attività, che a mio parere sarebbero di assoluta ed esclusiva competenza del Ministero della sanità, constatiamo che esse spesso restano invece affidate, per un tenace attaccamento al passato, ad altri organi, ad altri Ministeri che con la Sanità nulla hanno a che fare.

È quindi tutto il problema della Sanità, che, prima o poi, dovrà essere affrontato, con quella larghezza di vedute, nel campo scientifico e in quello dell'intervento concreto, che deve possedere un Ministero chiamato appunto « della sanità », un organo che ha ben altro sviluppo, ben altre funzioni e ben altri metodi in altri Paesi d'Europa e di altri Continenti.

Tuttavia, poichè ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati e che si presenta come soluzione sia pure transitoria, temporanea, parziale, di un problema che non può essere lasciato oltre in sospeso, non ci resta che discuterlo ed approvarlo.

S I M O N U C C I . Vorrei solo far presenti alcune mie preoccupazioni, sulle quali, qualora fossero infondate, gradirei di essere rassicurato.

Il quesito che io mi pongo, e che pongo ai colleghi, è se questo provvedimento non sia in contrasto con le norme di un altro, che noi abbiamo approvato nella scorsa legislatura, sulla regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, materia già disciplinata dall'articolo 2097 del Codice civile.

In quella legge, da tempo attesa e intorno alla quale si è parlato a lungo nel corso dell'ultimo decennio, sono stabiliti appunto i casi in cui si configura una prestazione di opera a tempo determinato, precisazione necessaria, per far sì che da parte di imprenditori privati ed anche di enti pubblici si cessasse dall'abusare del lavoro di personale che veniva assunto e con una finzione li-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (26 novembre 1964)

enziato ogni tre mesi, ma che di fatto continuava nell'esercizio della propria attività; ciò naturalmente per sfuggire alle norme che regolano il licenziamento individuale e collettivo, agli oneri previdenziali, assistenziali e così via.

Nel disegno di legge al nostro esame, precisamente all'articolo 4, trovo, ad esempio, che nei confronti di questi prestatori d'opera è prevista l'assistenza sanitaria, l'assistenza contro i rischi per infortunio sul lavoro, ma non è previsto il trattamento pensionistico. D'altra parte questo mio dubbio è confermato anche dal contenuto dell'articolo 5, laddove si dice: « Essi sono mantenuti nel loro incarico per un periodo non eccedente i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Infatti questi tre mesi richiamano alla mente proprio il limite di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, che ogni tre mesi appunto venivano rinnovati, proprio per sfuggire a tutti quei doveri che l'imprenditore ha nei confronti del lavoratore.

SAMEK LODOVICI. Sarebbe una norma transitoria...

SIMONUCCI. Io ho posto degli interrogativi, non ho sostenuto la validità di questa o di quella tesi. E vorrei, a questo proposito, se possibile, che mi fosse data una risposta esauriente.

ZONCA. Desidero dichiarare che sono favorevole al provvedimento in esame, poiché tutto ciò che concorre a favorire lo sviluppo dell'attività dell'Istituto superiore di sanità deve essere bene accolto e stimolato.

La partecipazione del Ministro della sanità costituisce inoltre una seria garanzia per quanto concerne le assunzioni e la determinazione dei compiti di questo personale, anche se devo rilevare che c'è una disposizione che a me sembra restrittiva del valore di questo provvedimento. Mi riferisco al primo comma dell'articolo 2, ove è detto: « Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Isti-

tuto superiore di sanità, è determinato, per ciascun esercizio finanziario, il contingente di persone della cui opera l'Istituto si può valere ».

Seconda osservazione: al terzo comma dello stesso articolo 2 si dice: « Il personale utilizzato a norma della presente legge deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere del personale di ruolo dello Stato corrispondenti alle mansioni per le quali viene assunto, fatta eccezione per i limiti di età ».

Ora, tutto questo sta bene. Ma se deve essere chiamata a concorrere, per risolvere un determinato problema di carattere scientifico, una personalità che non appartenga ai ruoli della Sanità o ai ruoli degli impiegati dello Stato, che succede?

A me pare che si dovrebbero contemplare anche quei casi in cui non si tratta solo di procurare collaboratori per puri e semplici lavori di laboratorio o per qualche altro compito straordinario resosi necessario appunto in seguito a situazioni eccezionali e che presentino carattere di emergenza, ma in cui sorgono problemi di carattere tecnico, e scientifico, per i quali è richiesto il parere o il contributo di scienziati dei laboratori delle diverse università. Come possiamo chiamare questi scienziati a dare il loro contributo all'opera dell'Istituto, se nel provvedimento è detto che già all'inizio dell'esercizio finanziario deve essere determinato il numero di coloro che saranno scelti, e specificato che gli interessati devono essere in possesso degli stessi requisiti prescritti per l'accesso alle carriere del personale di ruolo dello Stato corrispondenti alle mansioni per le quali questo personale viene assunto?

Chiedere infatti l'aiuto di dieci o dodici persone per un lavoro di laboratorio o per altre esigenze pratiche è cosa di ordinaria amministrazione, ma in caso di necessità specifiche come ci si può comportare?

Due anni fa, ad esempio, quando il problema della vaccinazione antipolio era ancora discusso e un po' oscuro, quando cioè era in dubbio se fosse da preferirsi la somministrazione del vaccino Salk o Sabin, stando alle disposizioni che noi troviamo in que-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

sto disegno di legge, il contributo dello scienziato addetto, supponiamo, all'Istituto fisioterapico non poteva essere richiesto.

Del resto, anche agli scienziati bisogna dare un compenso adeguato, altrimenti noi sappiamo bene che essi finiscono per indirizzare altrove la loro attività.

Queste sono le osservazioni che io desideravo fare; per il resto sono perfettamente d'accordo e del tutto favorevole a questo provvedimento come a tutti gli altri analoghi tendenti a mettere l'Istituto superiore di sanità in condizione di funzionare nel modo migliore possibile, a vantaggio della salute pubblica e per il prestigio del nostro Paese.

C A R O L I, *relatore*. Se l'onorevole Presidente me lo consente vorrei rispondere alle osservazioni che sono state sollevate.

Devo innanzitutto dire che non condivido le preoccupazioni del senatore Simonucci né quelle del senatore Zonca, e ne spiegherò i motivi, mentre concordo con le considerazioni del senatore Maccarrone circa una sistemazione generale della materia, e a questo proposito ritengo che potremo avere dei chiarimenti e delle informazioni dall'onorevole Ministro.

Non condivido le preoccupazioni del collega Simonucci perchè, anche supponendo che le disposizioni del disegno di legge ora in esame siano in contrasto con le norme della legge che egli ha ricordato, è evidente che la materia deve essere disciplinata da quest'ultima. Pertanto, anche se noi conferiamo uno speciale incarico, è sempre in base a quella legge che esso deve essere esaminato e disciplinato.

Per quanto riguarda la durata di non più di tre mesi della prestazione, come si legge all'articolo 5, essa è di carattere temporaneo nel senso che questo personale non può rimanere nell'incarico oltre tre mesi dalla entrata in vigore della legge, mentre all'articolo 3 si disciplina la durata effettiva della prestazione stessa, che non può essere superiore a quella dell'esercizio nel corso del quale avviene l'assunzione; si contempla infine anche la possibilità di prorogare questo periodo per un altro esercizio, dispo-

zione che ritengo sia dovuta a ragioni economiche, per non superare lo stanziamento annuo stabilito in 150 milioni.

Le osservazioni del senatore Zonca non riguardano questo disegno di legge, perchè nel caso eccezionale che l'Istituto intenda valersi dell'opera di scienziati o di personalità di rilievo, non è a queste disposizioni che ci si deve richiamare. Si potrebbe in tal caso ricorrere a borse di studio, e non mancheranno del resto altre possibilità di raggiungere lo scopo oltre quelle di cui noi oggi disponiamo.

Ritengo, pertanto, che queste brevi considerazioni siano sufficienti a dissipare le perplessità avanzate dai colleghi.

Z O N C A. Devo dire, però, che anche dopo i chiarimenti del collega Caroli non sono perfettamente tranquillo, perchè qui ci troviamo di fronte ad un'impostazione alquanto rigida. D'accordo che fra tante preoccupazioni che ci circondano anche questa rigidità può essere accettata; il Ministro tuttavia potrebbe forse dirci una parola rassicurante per quei casi a cui accennavo e nei quali, se questo provvedimento non è sufficiente, egli stesso potrebbe intervenire cercando una soluzione con i mezzi sia pure modesti a sua disposizione.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Questa questione, di estrema importanza sotto il profilo giuridico, fu esaminata dalla I Commissione della Camera dei deputati al fine di accertare la legittimità o meno di assunzioni da parte dell'Istituto superiore di sanità di personale estraneo alla pubblica Amministrazione e non rientrante negli organici a suo tempo stabiliti.

Dopo una lunghissima discussione tale Commissione decise che in realtà l'Istituto poteva procedere a tali assunzioni anche se in pratica il tipo di rapporto d'impiego che ne scaturisce possa suscitare sotto certi aspetti, qualche perplessità e divergenza di opinioni.

Sono grato al senatore Maccarrone che mi offre l'opportunità di chiarire alcuni punti per quanto concerne l'Istituto superiore di sanità, anche perchè si è accesa sulla stam-

pa, in proposito (sia pure in periodo elettorale e quindi non normale) una polemica alquanto ingiustificata. Credo sia dovere del Governo dichiarare cosa intende fare di questo Istituto, come inquadrarlo, se riformarlo, o meno, e quali siano in sostanza le sue prospettive di attività.

Devo dire che, quando ho assunto il mio incarico, ho trovato un Istituto superiore di sanità non voglio dire completamente declassato dal punto di vista scientifico, perchè esso ancora dispone di personalità di notevole rilievo (malgrado che in quest'ultimo periodo ci siano venuti a mancare due famosi premi Nobel: uno chiamato ad incarichi universitari e l'altro tornato in Inghilterra), ma certo in condizioni di non buona efficienza. Ad ogni modo, ripeto, esso si avvale dell'opera di numerosi scienziati, la cui fama spesso travalica i nostri confini, tanto che essi vengono spesso chiamati come consulenti da Paesi, potrei dire, anche più evoluti del nostro sotto il profilo sanitario.

Ora, se io devo identificare un difetto dell'Istituto che ne spiega anche il suo progressivo declassamento dal punto di vista funzionale, ritengo di trovarlo soprattutto nel fatto che esso è stato a suo tempo diretto con spirito paternalistico. È questa, direi, una tendenza insita in quasi tutti gli uomini, non esclusi noi stessi: quando si crea qualche cosa, nel caso che ci interessa ora, quando si dà vita ad un Istituto, lo si sviluppa, lo si perfeziona lo si potenzia dotandolo di studiosi altamente qualificati, la persona o le persone che si trovano alla testa di esso sono inconsapevolmente portate a dirigerlo o a disporre secondo il loro arbitrio proprio per l'amore che essi portano a quella che considerano una loro creatura. Questo Istituto veniva diretto, in sostanza, da coloro che avevano dato il maggior contributo alla sua creazione, non senza una certa inosservanza di tutte quelle norme legislative, regolamentari, procedurali che devono essere rispettate anche da parte dei dirigenti sia pure tanto benemeriti.

Si sono poi avute purtroppo alcune vicende dolorose su cui ora la giustizia farà luce in modo da accertare la portata esatta della varie responsabilità. Intanto, però, anche

di fronte ai procedimenti giudiziari in corso il Ministero della sanità non può fermarsi e attendere una sentenza. Bisogna che questo Istituto venga riattivato e liberato anche dall'impaccio derivante da tutti quei rapporti che oggi intercorrono tra l'Istituto stesso ed altri organi e che ne determinano uno stato di semiparalisi.

Vi è poi un altro problema che riguarda l'Istituto: esso, in sostanza, deve avere carattere autonomo, vale a dire, deve avere un proprio bilancio, sottoposto soltanto, sul piano della legittimità, al controllo del Ministero della sanità, oppure deve essere parte integrante del Ministero stesso?

In realtà fino ad oggi hanno fatto capo ad esso molti svariati interessi e l'Istituto è servito un po' per le università, un po' per certe consulenze, anche estranee alle università ed allo stesso Ministero della sanità e così via, cioè ha fatto un po' di tutto, in conformità della sua natura, del suo carattere, del suo alto livello scientifico.

Come gli onorevoli senatori sanno, fu istituita una Commissione di studio per eliminare appunto questi inconvenienti: fra l'altro è intendimento del Ministro, che l'Istituto superiore di sanità sia parte integrante del Ministero della sanità.

Se Governo e Parlamento infatti vogliono coprirsi le spalle per quanto riguarda la sanità pubblica e tutte le conseguenze e reazioni che potrebbero derivare da una disorezionalità d'azione su un terreno così delicato, ciò potrà avvenire solo per mezzo di pareri emessi da un organo altamente qualificato, quale l'Istituto superiore di sanità, che abbia proprio, direi, carattere pubblico.

Si potrebbe infatti anche dire, a questo punto, che allorchè, ad esempio, si tratta di sperimentare un vaccino, anche un privato — vi sono tanti scienziati in Italia, anche di valore — può dare un referto esatto, ma in realtà questa soluzione non può dare serie garanzie, perchè il privato può avere altri interessi, può essere interessato in certe organizzazioni industriali e così via.

Ecco perchè ritengo che l'Istituto superiore di sanità debba essere parte integrante del Ministero della sanità, il quale è ogni

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

giorno indotto a chiedere ad esso pareri di estrema importanza entro tutto l'arco dell'attività ministeriale, che è poi in sostanza l'arco completo della sanità pubblica, a cominciare dai vaccini e dai farmaci fino agli effetti terapeutici di determinati medicinali e via dicendo. In pratica, è una gamma infinita di attività e di esigenze quella che l'Istituto superiore di sanità deve soddisfare.

Ritengo perciò che la riforma debba finalmente dare fisionomia e attribuzioni precise a questo Istituto, e, fissatone l'organico, esso non debba lavorare che per lo Stato, cioè per il Ministero della sanità, quale parte integrante della sua organizzazione.

In caso contrario questo intrecciarsi di richieste di consulenze, di ricerche, ora da parte delle università, ora da parte del Ministero della sanità, ora da parte di industrie e così via, non farà che creare una notevole confusione e, diciamo la verità, c'è anche da presumere che, occupandosi l'Istituto di troppe attività e disimpegnando troppi servizi, possano anche verificarsi indiscrezioni e irregolarità che devono essere assolutamente evitate.

Per quanto riguarda il lavoro della Commissione a cui accennavo, non è vero ciò che è apparso nella stampa, ad esempio che il Ministro non desidera procedere ad una profonda riforma dell'Istituto superiore di sanità, perchè è noto che fin dall'inizio della sua attività il Governo ha affrontato il problema di una seria riforma sanitaria, cominciando ovviamente dagli organi più importanti in questo settore.

Per quanto riguarda la Commissione, ad essa, come del resto a tutte le Commissioni ministeriali, è stato assegnato un certo periodo di tempo per espletare il suo compito; ma non tutti i lavori possono essere conclusi, diciamo, entro tre mesi; così si comincia coll'accordare una proroga di due mesi e poi di altri due e così via.

Sta di fatto che a un certo momento, in occasione di un'assemblea generale del personale dell'Istituto superiore di sanità, dissi chiaramente che la Commissione, che ormai stava lavorando da alcuni mesi, avrebbe dovuto terminare al più presto i suoi la-

vori e che non intendevo concedere ulteriori proroghe, proprio per la necessità di attuare immediatamente una riforma indifferibile; riforma, ripeto, diretta non solo a dare all'Istituto la sua precisa configurazione, ma connessa a numerosi altri problemi, come quelli, ad esempio, che oggi ritroviamo in questo provvedimento e nell'altro relativo a borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità, all'ordine del giorno di questa onorevole Commissione.

In ogni caso esiste un impegno del Governo, del Ministro della sanità, sulla base anche della relazione di questa Commissione, presieduta autorevolmente dal professor Nigro, di attuare la riforma, e di attuarla al più presto possibile, e pertanto si tratta solo di mantenere attiva la Commissione, stimolarla e sollecitarla a tenere fede agli impegni assunti.

In un colloquio che ho avuto col professor Nigro, mi è stato assicurato che entro 15-20 giorni, al massimo un mese, la Commissione presenterà al Ministero della sanità le sue conclusioni, sulle quali, peraltro, dovrà nascere, concretarsi, articolarsi, uno strumento legislativo che finalmente ponga termine ad una gestione caratterizzata, come ho già accennato, da un deplorable intreccio di interessi, di situazioni, di attività molto spesso in contrasto tra loro.

Mi sembra, quindi, di avere sufficientemente chiarito che il Ministero intende realizzare una riforma seria dell'Istituto superiore di sanità e, soprattutto, conferire ad esso uno specifico carattere pubblico, depurandolo per così dire, da tutte quelle attività che sono estranee, non dico all'interesse pubblico — perchè esse comunque rientrano nell'ambito dell'interesse collettivo — ma che non dipendono direttamente dal Ministero della sanità. Il Ministero, infatti, non può svolgere speditamente ed efficacemente tutta la sua azione se non è confortato dai pareri di scienziati di alta capacità sui problemi che continuamente si presentano in campo sanitario.

Ciò premesso, consideriamo il provvedimento in esame.

Vi sono per lo meno 250-300 fra ricercatori, studiosi e simili, ma soprattutto im-

piegati d'ordine, che da circa dieci anni prestano servizio presso l'Istituto superiore di sanità e ai quali ad un certo punto è necessario assicurare un definitivo assestamento sul piano giuridico ed economico.

Così, in attesa che la riforma stabilisca un organico preciso e quindi una scelta quantitativa e qualitativa, (tanti impiegati d'ordine amministrativo, tanti ricercatori per attività di laboratorio, tanto personale per altre esigenze, eccetera) si è ritenuto, per non paralizzare completamente l'attività dell'Istituto, di dare ad esso la possibilità di valersi di personale estraneo all'Amministrazione, che però, di fatto, in gran parte, da una decina d'anni presta servizio presso l'Istituto stesso, stabilendo che, al massimo per un anno, cioè per l'esercizio in corso, il loro contratto possa essere rinnovato.

A questo proposito, mi pare che da parte comunista sia stato presentato un emendamento, che fu poi accolto dalla Commissione della Camera dei deputati, per cui, mentre nel disegno di legge originario il contratto di lavoro si poteva rinnovare per tre anni, esso doveva invece esaurirsi nell'esercizio in corso. Ciò induce anche il Ministero della sanità ad introdurre le previste riforme il più presto possibile, in modo che questo personale non si trovi più, ogni anno assillato dall'incertezza se mantenere il posto o venire licenziato.

Questo è il fine ed il senso del disegno di legge in discussione, che ha appunto carattere interlocutorio e transitorio, in attesa che colla riforma si stabilisca l'organico definitivo dell'Istituto superiore di sanità.

Mi sembra, quindi, come giustamente ha osservato anche il senatore Caroli, che le preoccupazioni del senatore Simonucci non abbiano fondamento.

Infatti, anche se in realtà all'articolo 4 si parla soltanto dell'ENPAS, non vi è dubbio che tutto il personale, a termine o non a termine, rinnovantesi o non rinnovantesi, cade sotto l'imperio della vecchia legge, la quale prevede l'obbligo, per l'Istituto, di accantonare i fondi per le dovute forme previdenziali, cui nessuno può ovviamente sottrarsi. Quindi, anche da questo punto di vista, vi è piena garanzia.

Ho visto che il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro non entra nel merito e si limita a fare una osservazione che però, a mio avviso, è priva di fondamento, sottoponendo « alla cortese attenzione della Commissione di merito la necessità della soppressione della seconda parte dell'articolo 7, che stabilisce, per il personale di cui al provvedimento in esame, la deroga dai limiti di età per la partecipazione a concorsi per posti di ruolo presso l'Istituto superiore di sanità ».

Ora, il motivo che giustifica questa deroga ai limiti di età è facilmente comprensibile. Non si può infatti dire a coloro che da una decina d'anni prestano servizio presso l'Istituto che hanno superato i limiti di età e quindi non possono partecipare ai concorsi che sono banditi per entrare nell'organico. Per questo non si è voluto porre il limite dell'età, proprio per dare a questo personale un riconoscimento che ha, direi, anche sul piano morale, un diritto di priorità rispetto ad altri che eventualmente dovessero concorrere.

Per tutte queste considerazioni, prego vivamente la Commissione di voler approvare questo disegno di legge, il quale, non solo è già passato al vaglio della I Commissione della Camera dei deputati, ma è stato anche a lungo esaminato dalle organizzazioni sindacali, dai rappresentanti del personale interessato, eccetera. Il Governo dal canto suo, anche di fronte a questa situazione, sarà costretto ad affrontare radicalmente, al più presto possibile, la riforma dell'Istituto superiore di sanità.

D I G R A Z I A . Desidererei avere, se possibile, un chiarimento dall'onorevole Ministro in merito all'Istituto superiore di sanità.

Ho l'impressione, se ho ben capito le dichiarazioni del Ministro, che egli intenda ridurre l'attività scientifica dell'Istituto, limitandone l'autonomia ed adibendolo solo alle funzioni di carattere scientifico connesse alle varie necessità del Ministero della sanità.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Posso assicurare il senatore Di Grazia, fa-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

chendogli osservare che le richieste e le esigenze del Ministero della sanità sotto questo profilo sono enormi, per cui il Ministero stesso è in grado di assegnare a questo Istituto una mole di lavoro tale da tenerne impegnati di anno in anno tutti i ricercatori. D'altro canto non deve essere permesso che questo personale lavori per altri, perchè l'Istituto superiore di sanità, lo ripeto ancora una volta, deve assolvere a funzioni pubbliche.

D I G R A Z I A. Non dico che l'Istituto non debba assolvere a funzioni pubbliche, ma è necessario che esso possa anche operare in un raggio più ampio e più importante nel campo scientifico, come sta facendo ora; potrà fare l'una e l'altra cosa.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Senatore Di Grazia, oggi che si parla sempre più di ricerca scientifica, e si cerca di stimolarla al massimo, tanto da istituire addirittura un apposito Ministero che, insieme con quello della sanità, fa perno proprio sull'Istituto superiore di sanità, lei comprende che è assolutamente inaccettabile che il fior fiore degli scienziati italiani, beninteso doverosamente remunerati, non debbano essere posti al servizio dello Stato, se si vuole veramente che quest'ultimo abbia un'incidenza assai maggiore che in passato, non solo sulla sanità pubblica, ma anche sulla ricerca scientifica.

D I G R A Z I A. Forse non mi sono spiegato bene. I problemi di carattere scientifico che il Ministero della sanità è chiamato a risolvere sono connessi purtroppo alle necessità della vita quotidiana, mentre la ricerca scientifica pura esorbita dai rapporti e dai problemi contingenti. Questo è il mio pensiero, e insisto nel ritenere che si possano contemperare le due esigenze.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Comunque, senatore Di Grazia, quando si attuerà la riforma, discuteremo anche questi problemi.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata dal senatore Zonca, c'è un capitolo

di spesa in bilancio, al n. 115, che serve appunto per sovvenzionare tutti questi studi; di lì vengono quindi prelevate le cifre occorrenti per consulenze esterne.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, è determinato, per ciascun esercizio finanziario, il contingente di persone della cui opera l'Istituto si può avvalere.

Con lo stesso decreto sono stabiliti, altresì, i servizi e le mansioni fra cui va ripartito tale contingente.

Il personale utilizzato a norma della presente legge deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere del personale di ruolo dello Stato corrispondenti alle mansioni per le quali viene assunto, fatta eccezione per i limiti di età.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

M A C C A R R O N E . Per quanto concerne questo articolo, sono d'accordo nell'approvarlo, però avrei preferito che fosse formulato diversamente, cioè che al Comitato amministrativo dell'Istituto si riservasse, anziché il parere sulla proposta del Ministro, la formulazione della proposta stessa per il decreto.

In sostanza, con l'articolo 2 così come è formulato, l'iniziativa è del Ministro, cioè è praticamente un organo diverso dal Comitato amministrativo, che stabilisce le effettive esigenze di personale; con la mia proposta, invece, si darebbe rilevanza all'iniziativa del Comitato amministrativo.

Comunque, signor Presidente, non insisto e non faccio proposta formale di emendamento; però vorrei che in sede opportuna e al momento giusto si tenesse conto di questo criterio, che mi pare sia abbastanza importante.

P R E S I D E N T E . Sta bene, senatore Maccarrone; comunque, quanto lei ha detto resta agli atti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

La prestazione di lavoro è autorizzata dal Ministro della sanità, su conforme graduatoria formata da una Commissione composta dal direttore dell'Istituto, che la presiede, da due capi di laboratori e da un capo dei servizi dello stesso Istituto, e da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Istituto.

La prestazione di lavoro non può durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale è stata disposta. Essa può essere rinnovata per non oltre un esercizio successivo, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta.

Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi del precedente articolo 2 si

tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma.

S I M O N U C C I . Dopo più attento esame, dichiaro che le perplessità e le obiezioni da me affacciate sono state superate.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

I prestatori di lavoro, assunti ai sensi della presente legge, sono ammessi a godere delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'ENPAS, ai sensi dell'articolo 4, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147.

L'Istituto superiore di sanità provvederà ad assicurare tale personale contro i rischi per infortuni sul lavoro.

(È approvato).

Art. 5.

Agli estranei che, alla data del 1° luglio 1964 e fino a quella dell'entrata in vigore della presente legge, prestino la loro opera presso l'Istituto è riconosciuto il diritto alla retribuzione per l'attività svolta. Essi sono mantenuti nel loro incarico per un periodo non eccedente i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Qualora l'attività del prestatore di lavoro, in relazione alle mansioni affidategli ai sensi del decreto previsto dal precedente articolo 2, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'articolo 34, commi primo, terzo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

(È approvato).

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

SAMEK LODOVICI. A titolo puramente informativo desidererei qualche delucidazione sull'articolo 34 del citato decreto presidenziale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Questo articolo dice solamente che qualora nell'ambito dell'Istituto superiore della sanità venga fatta una scoperta scientifica, essa rimane di proprietà dello Stato, cioè non può essere utilizzata dal ricercatore.

PRESIDENTE. È accaduto qualche volta in passato che il risultato di una ricerca sia stato fatto conoscere a persone estranee all'Istituto. In questi casi occorre tener fermo il principio, del resto già consacrato, dell'obbligatorietà della comunicazione della scoperta al Direttore dell'Istituto superiore di sanità.

SAMEK LODOVICI. Grazie, sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Procediamo nell'esame degli articoli.

Art. 7.

Il personale di cui alla presente legge non acquista titolo per il collocamento nei ruoli aggiunti. Per la partecipazione ai concorsi per posti di ruolo presso l'Istituto superiore di sanità si prescinde dai limiti di età per il personale assunto ai sensi della presente legge.

Al personale che consegue l'ammissione in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

MACCARRONE. Vorrei fare una dichiarazione finale per confermare il mio gradimento al disegno di legge e per ringraziare il Ministro per la sua cortesia e per le informazioni molto importanti che ci ha fornito a proposito dell'Istituto superiore di sanità. Mi corre l'obbligo di dichiarare che, in questa sede, non possiamo che prendere atto di queste indicazioni, per altro sommarie, e che le nostre perplessità e preoccupazioni intorno all'andamento dei lavori della Commissione incaricata di delineare una riforma dell'Istituto stesso, anche se non fondate, erano quanto meno giustificate, dal momento che il Ministro stesso, come oggi ci ha detto, è dovuto intervenire energicamente per sollecitarne la conclusione. Sappiamo d'altro canto che in seno al Ministero lavorano altre tre Commissioni, con le quali non mi risulta sia stato fatto altrettanto.

Comunque mi pare che dalle dichiarazioni del Ministro scaturiscano temi interessanti per una discussione che dovremo fare quanto prima sull'Istituto superiore di sanità. Infatti, altro è la consulenza per conto terzi, a proposito della quale approvo la decisione del Ministro che essa sia vietata all'Istituto, ed altro la ricerca scientifica, che distinguerei nei suoi due grandi rami: ricerca di base e ricerca applicata. Non possiamo infatti pensare di avere nell'Istituto un organismo efficiente per il controllo dell'attività sanitaria senza dare ai suoi quadri dirigenti la possibilità della ricerca scientifica e di eseguire questa ricerca nell'ambito del laboratorio.

Questa attività deve essere conservata e potenziata e sarebbe un grave errore che l'Istituto seguisse ancora le direttive che seguiva all'inizio della sua vita. Oggi, esso rappresenta, per la capacità dei suoi dirigenti, per le sue ottime attrezzature e, per fortuna, nonostante le peripezie che ha subito, un grande patrimonio che non possiamo e non dobbiamo disperdere.

Tutto ciò occorre sia tenuto presente quando si parla di autonomia, perchè, se essa deve significare che l'Istituto funzionerà come funziona attualmente l'ONMI, sono contrario a tale autonomia, così come sono con-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (26 novembre 1964)

trario al suo inserimento nel Ministero, se questo vuol dire burocratizzare i quadri tecnici dell'Istituto stesso. L'Istituto superiore di sanità, come strumento tecnico del Ministero e dello Stato, deve conservare una sua autonomia tecnica e deve avere una sua direzione, un suo regolamento che ne consentano un funzionamento diverso e più rapidamente adeguabile alle sue particolari esigenze di quanto non sia il funzionamento della stessa burocrazia tecnica del Ministero.

Detto questo e chiedendo scusa al Ministro e ai colleghi per avere, forse, esorbitato dal compito che mi ero prefisso, desidero esprimere la mia soddisfazione al Ministro per aver egli sottolineato il principio di « riforma dell'Istituto », il che ci tranquillizza non poco.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità » (848)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Caroli, mi corre l'obbligo di informare i colleghi senatori che la 5ª Commissione finanze e tesoro non si oppone per quanto di competenza all'ulteriore corso del provvedimento.

C A R O L I , relatore. Da circa un decennio l'Istituto superiore di sanità suole conferire a cittadini italiani e stranieri, laureati, diplomati, studenti, borse di studio per il tirocinio, l'aggiornamento e il perfezionamento in materie attinenti all'attività dell'Istituto stesso, diretta principalmente, al di là dello stretto ambito ammi-

nistrativo, all'espletamento di compiti di natura scientifica. È giusto quindi che, oggi, sulla base dell'esperienza, si cerchi di disciplinare anche questa attività in modo da trarne il migliore risultato possibile.

Con questo disegno di legge si vuole perciò autorizzare l'Istituto ad assegnare borse di studio per 150 milioni di lire a cittadini italiani e stranieri e si precisa lo scopo per il quale le borse sono assegnate e l'organo al quale spetta conferirle. Quanto alla copertura, anche in questo caso si attinge al già menzionato capitolo 115 del bilancio. Il provvedimento non comporta nuovi oneri e credo che, dopo questi chiarimenti, si possa senz'altro approvare.

P R E S I D E N T E . Mi corre l'obbligo di annunciare alla Commissione che sono stati presentati dal senatore Ferroni alcuni emendamenti, uno dei quali riguarda il terzo comma dell'articolo 1, e prevede che, in via eccezionale, la Commissione possa conferire borse di studio per non oltre un decimo della spesa prevista, da fruire al di fuori dell'Istituto.

M A C C A R R O N E . Ritengo che il personale dell'Istituto superiore di sanità debba godere di borse di studio da usufruire presso istituti di ricerca stranieri; ma ciò esula dal contesto di questo disegno di legge.

Quanto alla possibilità che le borse di studio conferite dall'Istituto superiore di sanità siano utilizzate per ricerche presso altri Istituti, mi sembra un non senso; occorre infatti che i borsisti operino in seno all'Istituto, e ciò per accrescerne il prestigio e per una più diffusa conoscenza anche all'estero, delle esperienze eseguite nei suoi laboratori. Non è opportuno quindi che i borsisti vadano a perfezionarsi altrove; per questo scopo esistono le borse del Ministero della sanità, della ricerca scientifica e della pubblica istruzione.

D ' E R R I C O . La finalità del disegno di legge in esame è quella di conferire borse di studio agli studiosi italiani e stranieri che vogliono perfezionarsi e mi sembra an-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

che giusto che i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità vengano esclusi da questo beneficio.

Mi permetterei, però, di aggiungere che il conferimento delle borse di studio comporta l'obbligo della frequenza da parte degli ospiti.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Questo è previsto nel regolamento dell'Istituto stesso.

D ' E R R I C O . Se esistono disposizioni in questo senso, sono pienamente favorevole al disegno di legge.

C R E M I S I N I . Desidererei un chiarimento; a me sembra che l'impostazione del primo comma dell'articolo 1 sia in contraddizione col terzo comma, dove si dice che queste borse di studio « hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e lavori scientifici », mentre al primo comma si legge che i borsisti possono essere « cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente ». Mi domando a quale genere di studiosi si potranno concedere queste borse, se si parte dal principio che anche i non laureati sono in grado di fruirne.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. La laurea non fa l'uomo intelligente o il ricercatore. Vi sono dei non laureati che per certe loro attitudini naturali arrivano a importanti scoperte scientifiche, ed è quindi giusto che vengano accolti nell'Istituto.

C R E M I S I N I . La mia domanda era più precisa. Conosco l'attrezzatura dell'Istituto superiore della sanità ed è per questo che insisto sull'argomento. C'è una attrezzatura per l'analisi, quindi di carattere chimico, e c'è un'attrezzatura impiantistica; io posso ammettere, fino ad un certo punto, il conferimento di borse di studio a persone non laureate, per quanto concerne il campo impiantistico, ma non altrettanto nel campo dell'analisi, e quindi della ricerca chimica applicata. Bisognerebbe quin-

di che l'articolo fosse più preciso, perchè esso coinvolge i fini istituzionali dell'Istituto.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Onorevole senatore, se lei legge attentamente tutto il testo del disegno di legge, vedrà che ci sono dei limiti cronologici alle ricerche, perchè è specificato che, qualora il borsista alla scadenza del periodo di durata della borsa non riesca a portare a termine le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione, decade dalla borsa stessa, a meno che, da parte del Consiglio di amministrazione o del Direttore dell'Istituto, non si ritenga che i lavori stessi siano in fase avanzata e possano venire conclusi.

C A R O L I , *relatore*. C'è l'obbligo di presentare una relazione sul risultato dell'attività svolta!

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Mi sembra, quindi, che una ricerca scientifica la quale interessi l'attività dell'Istituto e sia conforme ai suoi fini istituzionali, possa essere compiuta anche da non laureati, iscritti all'università, o da periti chimici, industriali e così via. Non vedo in ciò alcuna contraddizione!

C R E M I S I N I . La dizione dell'articolo è piuttosto vaga e non vorrei, in altri termini, che si risolvesse esclusivamente in un allargamento delle possibilità di assumere del personale. Mi sembrava opportuno un chiarimento. Comunque, onorevole Ministro, non insisto.

M A C C A R R O N E . Mi dispiace di dover ripetere cose già dette in sostanza dal relatore nell'illustrare questo provvedimento, le quali, probabilmente, se tutti fossero stati presenti, avrebbero fugato alcune perplessità, che possono sorgere leggendone i singoli articoli senza tener conto dell'intero complesso.

Dobbiamo avere ora, purtroppo, soltanto una visione ideale di quello che sarà l'Istituto superiore di sanità e servirci, pertanto,

del presente disegno di legge per superare questa fase transitoria tra l'Istituto superiore di sanità, quale è oggi di fatto, e l'Istituto stesso quale vorremmo che fosse, di diritto, domani.

Ciò premesso, però, mi pare che non possiamo restringere le funzioni dell'Istituto superiore di sanità ad un istituto di analisi, sia pure molto qualificato, perchè abbiamo, per esempio, un laboratorio di fisica abbastanza importante che funziona presso l'Istituto. Ebbene, la preparazione di personale qualificato nella fisica applicata alla medicina e alla difesa della salute dai danni che possono derivare da certi agenti dannosi, come quelli atomici; la preparazione di personale da qualificarsi a tutti i livelli, della ricerca pura, applicata e tecnica, quindi, di quel personale intermedio di base che è indispensabile in tutte le organizzazioni, oggi può essere affidata solo all'Istituto superiore di sanità.

Potrei portare altri esempi, ma voglio limitarmi alla medicina sociale, alla preparazione degli assistenti sociali e del personale tecnico particolarmente esperto nella esecuzione di indagini ambientali, che non presuppone assolutamente il requisito della laurea, preparazione che oggi può essere fatta e deve essere fatta in seno all'Istituto superiore di sanità. Desidero anche ricordare che la sezione di parassitologia dell'Istituto, in un periodo in cui la malaria aveva la rilevanza che tutti conosciamo, in Sardegna, in Sicilia e nella pianura laziale, ha preparato una parte del personale e l'ha dovuta compensare in qualche modo; oggi la potrebbe compensare con borse di studio.

Se consideriamo l'Istituto superiore di sanità in una visione più ampia, superando certi vecchi preconcetti, non troveremo alcuna contraddizione e, in questo caso, penso che potremmo votare tranquillamente l'articolo così com'è.

D I G R A Z I A . Tutto sommato, le borse di studio servono per la ricerca scientifica!

M A C C A R R O N E . Servono per il tirocinio, l'aggiornamento e il perfezionamento. Non si dice che servono per la ricerca scientifica, perchè, in questo caso, entreremmo in un altro campo: dovremmo sentire il Ministro della ricerca scientifica e concludere che i 150 milioni stanziati non sono sufficienti.

F E R R O N I . Sono d'accordo che i compiti dell'Istituto superiore di sanità non possono essere ristretti, ma debbono essere estesi ad una sfera più ampia, donde l'esigenza di attingere elementi idonei, ovunque siano reperibili e di prepararli adeguatamente.

Detto questo e, quindi, concordando con l'onorevole Ministro e con il senatore Macarrone, mi limiterò a proporre un emendamento di carattere amministrativo al primo comma dell'articolo 1, che dovrebbe essere modificato in questo senso:

« L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa di lire 90 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e della spesa annua di lire 150 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965 ».

In questo modo, noi saniamo la situazione di quest'anno per il quale è prevista, appunto per borse di studio, una somma di 80-90 milioni e riproponiamo i 150 milioni, iscritti nel capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per gli esercizi finanziari successivi.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Mi sembra che il secondo comma dell'articolo 1 dica espressamente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (26 novembre 1964)

In sostanza, il giorno in cui questo disegno di legge diventerà operante, per il secondo semestre del 1964 noi avremo a disposizione 150 milioni dai quali dovrà essere detratta la somma relativa alle borse di studio già maturate entro il 31 dicembre. Ritengo, quindi, che l'emendamento non abbia alcuna ragione di essere. Dirò, tra l'altro, che per l'esercizio finanziario 1965, proprio per potere ovviare alle giuste eccezioni sollevate dalla Corte dei conti, si sono divisi i due capitoli di spesa, cioè: il capitolo n. 115, che riguarda il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e il capitolo n. 110 che, finalmente, destina una somma dovuta ai compensi in deroga per i contrattisti e i borsisti.

F E R R O N I . Se il Ministro è del parere che il mio emendamento non si renda necessario, non insisto.

D ' E R R I C O . Direi di approvare l'articolo 1 nel testo in cui ci è stato presentato, innanzi tutto perchè mi sembrerebbe inopportuna quella differenziazione che si vorrebbe fare tra laureati e non laureati, in quanto ci sono dei tecnici che hanno bisogno, più dei laureati, di aggiornamento e di perfezionamento, e poi perchè abbiamo interesse che il disegno di legge diventi subito operante.

S A M E K L O D O V I C I . Ritengo ottima la formulazione dell'articolo 1, anche nel primo comma. Sono perfettamente d'accordo per quello che riguarda la possibile assegnazione di queste borse di studio anche a persone non provviste di laurea o di titolo di studio equipollente, perchè, com'è specificato dall'articolo 2, esse vengono assegnate in seguito a concorso per titoli e, quindi, c'è da presumere che toccheranno ad elementi che, in qualche modo, hanno dimostrato una particolare attitudine per le ricerche scientifiche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.

(È approvato).

Art. 2.

Il numero delle borse di studio da assegnare in ciascun esercizio finanziario ed il loro importo unitario sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

Con lo stesso decreto, sentito altresì il Comitato scientifico dell'Istituto, sono specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio, nonchè il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

Le borse di studio sono assegnate a seguito di pubblico bando, in base ad un concorso per titoli. I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse di studio e per l'erogazione delle somme, la disciplina dei rapporti tra i borsisti e l'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto.

La somma spettante a ciascun borsista può venire corrisposta in rate mensili uguali. La borsa di studio è comprensiva delle spese di trasporto e di ogni altra spesa a qualunque titolo incontrata dal borsista in conseguenza dell'assegnazione.

(È approvato).

Art. 3.

L'assegnazione delle borse è disposta con decreto del Ministro della sanità, su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro della sanità e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facoltà scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, designato dal direttore.

La Commissione, per i membri non di diritto, è rinnovata per ciascun esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 4.

La durata delle borse di studio non può eccedere la durata dell'esercizio finanziario nel corso del quale esse sono assegnate.

In casi particolari e quando la Commissione prevista dal precedente articolo 3 riconosca che le ricerche ed i lavori affidati ai borsisti esigono un tempo maggiore del pre-

visto, può essere disposta la rinnovazione della borsa per una sola volta e per una durata non superiore a quella inizialmente stabilita.

Le borse rinnovate ai sensi del precedente comma sono comprese nel contingente annuo stabilito con il decreto previsto dal precedente articolo 2.

(È approvato).

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attività svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione dovrà darsi notizia, ai fini del successivo articolo 6, di eventuali invenzioni o scoperte.

Decadono dalla borsa di studio i borsisti che non assolvono agli obblighi stabiliti nell'atto di assegnazione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente articolo 3, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori.

F E R R O N I . Nell'articolo 3 si dice che l'assegnazione delle borse è disposta con decreto del Ministro della sanità, su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro della sanità e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto, eccetera.

Dobbiamo presumere che questa Commissione esaurisca il suo compito all'atto dell'assegnazione delle borse e, quindi, cessi praticamente di esistere. Nell'articolo 5 si dice, invece, che « la decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente articolo 3, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori ».

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (26 novembre 1964)

Ora, io mi domando: come può il borsista, in caso di decadenza, per i motivi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 5, presentarsi di fronte ad una Commissione che, praticamente, non esiste? A questo punto, non sarebbe possibile dichiarare decaduta la borsa, perchè manca l'organo che deve decidere. Quale potrebbe essere l'organo sostitutivo?

Penso quindi che l'ultimo comma dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato onde evitare confusioni e, forse, anche qualche pericolo nell'applicazione, in questo senso: « La decadenza è dichiarata dal Ministro, su proposta motivata del direttore dell'Istituto, sentito il parere del borsista interessato ».

C A R O L I , *relatore*. Dato che l'assegnazione delle borse viene effettuata ogni anno, penso che la Commissione debba essere permanente.

F E R R O N I . L'articolo 3 non lo dice, perchè prevede soltanto una Commissione nominata dal Ministro della sanità. La nomina, quindi, può essere effettuata di volta in volta e può essere anche permanente.

C A R O L I , *relatore*. A me sembra, ripeto, che la Commissione debba essere permanente; non è detto che essa, esaurito il compito dell'assegnazione delle borse di studio, cessi di esistere.

D ' E R R I C O . A mio avviso la Commissione ha un mandato specifico, quello, cioè, della valutazione e della scelta dei candidati ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, tanto è vero che l'ultimo comma dell'articolo 3 dice: « La Commissione, per i membri non di diritto, è rinnovata per ciascun esercizio finanziario ».

Il fatto, poi, che la decadenza dalla borsa di studio venga dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, mi pare che sia più che giusto, perchè è il capo del laboratorio, presso il quale il borsista è chiamato a svolgere la sua attività, la persona più qualificata ad esprimere un giudizio sulla specializzazione del borsista medesimo.

Penso, pertanto, che l'articolo 5, da questo punto di vista, non debba essere modificato. Vorrei, piuttosto, chiedere all'onorevole Ministro un chiarimento su un'altra questione, e cioè: l'articolo 5, nel primo comma, dice che il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attività svolta. In altri termini, se la borsa di studio dura sei mesi e il borsista può presentare la sua relazione cinque giorni prima della scadenza di tale periodo, quando cioè ha avuto tutti gli emolumenti, la decadenza dalla borsa di studio, dal punto di vista pratico, in che cosa si risolverebbe?

La mia domanda comporta, eventualmente, una specifica proposta, nel senso che le relazioni potrebbero essere presentate periodicamente invece che alla vigilia della scadenza.

S I M O N U C C I . Quanto è previsto dal primo comma dell'articolo 5, presuppone che il borsista abbia svolto egregiamente la sua attività e che la sua relazione venga presentata quando già c'è stato, anche se non espresso in maniera esplicita, un giudizio positivo da parte del competente capo del laboratorio.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Desidero rispondere al senatore Ferroni, innanzitutto, che il suo emendamento non mi pare necessario, in quanto non c'è dubbio che la Commissione di cui all'articolo 3 diventi un organo permanente, per il fatto che è un obbligo derivante da questo disegno di legge rinnovare i cosiddetti membri non di diritto per ciascun esercizio finanziario, ed è peraltro una facoltà del Ministro provvedere in questo senso, per quanto riguarda naturalmente le persone, non le qualifiche che sono predeterminate dalla legge. Non si può pensare, in sostanza, che il Ministro non intervenga, allorchè la Commissione stia per scadere e lasci che questa, praticamente, cessi di esistere.

Mi pare poi che sia pienamente giustificato che la decadenza debba essere dichia-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (26 novembre 1964)

rata, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione, dal direttore dell'Istituto eccetera, come si legge all'articolo 3. Qui si è cercato, in sostanza, di non dare al Ministro una piena discrezionalità e si è previsto, molto opportunamente, un organo consultivo, quale la Commissione, di cui il Ministro possa avvalersi, allorchè si tratterà di dichiarare la decadenza di una borsa di studio per i motivi indicati dall'articolo 5.

Ora, io vorrei pregarvi di rinunciare a qualsiasi emendamento, anche se suggerito dall'esigenza di una maggiore chiarezza, perchè, qualora il presente disegno di legge dovesse tornare alla Camera dei deputati e ne fosse quindi ritardata l'approvazione fino al prossimo esercizio, non potremmo nemmeno utilizzare le somme che sono iscritte nel bilancio 1963-64, perchè esse andrebbero in economia.

F E R R O N I . Prendo atto delle ragioni di urgenza che consigliano l'approvazione di questo disegno di legge ed altresì dei chiarimenti forniti circa il dubbio che avevo espresso sul carattere permanente o meno della Commissione di cui all'articolo 3; prendo atto, infine, signor Ministro, del suo spirito altamente democratico, che la induce a rinunciare ai maggiori poteri, che le venivano attribuiti con la mia proposta, per lasciarli ad una Commissione e, pertanto, ritiro il mio emendamento.

M A C C A R R O N E . Concordo pienamente sulla necessità di approvare questo disegno di legge il quale, lo ribadisco, deve essere a mio giudizio considerato, come il precedente, un provvedimento transitorio in una situazione eccezionale. Devo confessare, però, che mi lascia alquanto perplesso il meccanismo previsto per l'assegnazione delle borse di studio, soprattutto per quanto riguarda la composizione della Commissione e la sua durata. Sono d'accordo che una Commissione di questo tipo debba avere la possibilità di seguire il borsista, dall'atto della sua assunzione presso l'Istituto fino all'espletamento delle ricerche stabilite nel provvedimento di assegnazione ...

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Ha detto lei stesso che si tratta di un disegno di legge di carattere transitorio!

M A C C A R R O N E . Sono d'accordo, come dicevo, che questa Commissione debba avere un carattere permanente; però mi domando: è concepibile che le molteplici borse di studio, di diverso grado e di vario genere, siano assegnate da una sola Commissione? Lo sarebbe senz'altro, se in questa Commissione fossero presenti i competenti capi dei laboratori di ricerca che nell'Istituto superiore di sanità hanno una loro particolare autonomia, distinta da quella del direttore dell'Istituto.

Se si emana, per esempio, un bando per 3 borse di studio nel campo della fisica-tecnica applicata alla sanità, per 4 borse di studio nel campo della parassitologia, e così via, non si può far giudicare i titoli per l'ammissione, i temi delle ricerche, la validità delle ricerche compiute, da una sola Commissione. Pur considerando l'opportunità che vi sia un gruppo permanente di persone rappresentanti dell'Istituto e del Ministero, penso che gli esperti debbano essere diversi, a secondo del tipo di borsa che si vuole assegnare.

Quindi in questo meccanismo c'è qualcosa che dovrebbe essere precisato dal Ministero successivamente all'atto di pubblicazione del bando.

Ho fatto questa considerazione perchè la discussione ha portato a precisare che la Commissione è unica e permanente. Io sono d'accordo sul fatto che sia permanente, ma non che sia unica, tanto più che il disegno di legge consente di nominare una Commissione per ogni bando di concorso o una per ogni tipo di materia posta a concorso; quindi il Ministro, al momento opportuno, può fare questa distinzione.

D ' E R R I C O . L'articolo 3 è già stato approvato e stiamo perdendo tempo.

M A C C A R R O N E . Stiamo precisando che la Commissione non può essere lo spolverino per l'assegnazione delle borse di studio ...

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Bisogna far distinzione fra le Commissioni, che diventano una specie di organo permanente a disposizione del Ministro, e le persone che le compongono. Inoltre le Commissioni hanno un carattere puramente consultivo, cioè il loro parere non è vincolante. Si dice infatti: « il Ministro, sentito il parere della Commissione »; quindi la Commissione può esprimere un certo parere, ma è il Ministro che firma le assegnazioni, pure essendo logico che egli tenga conto di quel parere. Quando si dice « anno per anno », ci si riferisce al cambiamento dei membri che compongono la Commissione, anche per evitare certe forme di nepotismo che purtroppo costituiscono uno degli aspetti negativi del nostro costume odierno. Inoltre è noto che in pratica vi sono dei regolamenti, delle circolari dei Ministeri di carattere interpretativo, che servono in definitiva a meglio chiarire i rapporti fra Stato e cittadino e fra Enti pubblici e Stato.

P I C A R D O . È evidente che per l'approvazione di questo disegno di legge si può anche discutere a lungo, ma credo sia meglio accettare il principio espresso dal Ministro della necessità contingente del provvedimento, rimandando ogni perplessità ad un'altra occasione, quando cioè si potranno affrontare globalmente tutti i problemi. Quindi proporrei ai colleghi di prendere atto delle dichiarazioni del Ministro e di passare all'approvazione degli articoli.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo, pertanto, nei nostri lavori.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attività svolta, che comprovì la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione dovrà darsi notizia, ai fini del successivo articolo 6, di eventuali invenzioni o scoperte.

Decadono dalla borsa di studio i borsisti che non assolvono agli obblighi stabiliti nell'atto di assegnazione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente articolo 3, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori.

(È approvato).

Art. 6.

Qualora l'attività del borsista, in conformità del provvedimento di assegnazione, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'articolo 34, commi secondo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini della determinazione della somma da dedurre dal canone o dal prezzo previsto dal secondo comma del citato articolo 34, si tiene conto, oltre che dell'ammontare della borsa di studio, anche dell'utilità costituita dall'uso di impianti, attrezzature, fonti energetiche e materiale dell'Istituto.

La concessione della borsa di studio è condizionata alla preventiva accettazione scritta, da parte dell'interessato, degli obblighi derivanti dal presente articolo.

L'Amministrazione sanitaria, qualora dell'invenzione o scoperta sia data notizia nella relazione prevista dal precedente articolo 5, può comunicare al borsista l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione entro tre mesi dalla presentazione della relazione stessa, ancorchè non sia stato richiesto o conseguito il relativo brevetto.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro della sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, può disporre la conferma delle borse

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (26 novembre 1964)

di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente articolo 1 e in godimento alla data del 1° giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.

(È approvato).

Art. 8.

L'Istituto superiore di sanità, su proposta delle università o di altri enti o istituzioni pubbliche, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

L'ospitalità viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno.

Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio è determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto.

L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (801) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere che ha fatto pervenire la 5ª Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 801, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E L L I T T I , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la modifica che viene proposta all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie risponde alla necessità di impedire la diffusione di malattie infettive degli animali che ci provengono dall'Africa, dall'Asia e da alcune regioni dell'Europa, come il Portogallo e la Spagna.

Le malattie più pericolose per il loro carattere diffusivo sono l'afta epizootica, la febbre catarrale degli ovini, mentre la peste bovina, la pleuropolmonite contagiosa dei bovini e la morva sono ormai divenute estremamente rare.

Ora, mentre, per dare esecuzione a decisioni concordate in sede internazionale, il Ministero della sanità ha già stabilito i divieti di importazione degli animali e dei prodotti animali dai Paesi infetti, per quanto riguarda le misure repressive occorre, come ho detto, modificare l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934, onde si possa procedere all'abbattimento degli animali affetti dalle malattie menzionate. Il fatto che tale misura non sia stata adottata, ad esempio, in Spagna e in Portogallo ha fatto sì che tali malattie si siano propagate in modo tale da rendere estremamente difficile in quei Paesi la loro eliminazione.

Per impedire l'introduzione e la dispersione dei *virus*, al fine di limitare per quanto possibile l'abbattimento di animali, l'articolo 2 del disegno di legge in esame vieta l'importazione, la detenzione e la alienazione, senza autorizzazione governativa, di tali *virus* e degli altri microrganismi agenti eziologici delle malattie infettive per le quali è previsto l'abbattimento degli animali

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

contagiati. Inoltre la produzione di determinati *virus* (afta epizootica, peste bovina, peste equina, peste suina e febbre catarrale degli ovini) viene riservata allo Stato, onde ridurre al minimo le probabilità di dispersione nell'ambito di tali *virus*. Lo Stato però potrà demandare tale produzione ad enti vigilati dal Ministero della sanità.

La spesa complessiva per il pagamento delle indennità di abbattimento non sarà molto rilevante — come si è già potuto constatare in Francia dove tale misura è stata applicata — e ad essa si farà fronte con i fondi normali di bilancio.

Io ritengo che il provvedimento, improntato ad improrogabili esigenze di prevenzione, debba essere approvato al più presto.

S I M O N U C C I. Nell'articolo 1 di questo disegno di legge, mentre si ordina l'abbattimento dell'animale nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa e di morva, si lascia invece al Ministro la facoltà di ordinare l'abbattimento di animali affetti da afta epizootica, peste equina, peste suina africana e febbre catarrale degli ovini. Ora, io vorrei che mi venisse chiarito il motivo per cui per certe malattie si stabilisce l'obbligo dell'abbattimento, mentre per altre si lascia al Ministro la facoltà di ordinare o meno l'abbattimento.

Desidero poi fare un'altra osservazione. L'articolo 2 del provvedimento, al terzo comma, fa riferimento, per quanto riguarda i contravventori alle disposizioni del comma precedente, alle sanzioni previste nell'articolo 188 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934.

Ora, l'articolo 188 dice al primo comma: « Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila ». È evidente che queste cifre si riferiscono al valore della moneta nel 1934. Secondo calcoli che sono stati fatti, per adeguare le ammende previste al valore attuale della lira si dovrebbe moltiplicare l'importo per centosessanta.

Mi pare quindi evidente la necessità di apportare all'articolo 2 del disegno di legge un emendamento in tal senso, se non si vuole che le ammende comminate ai contravventori si traducano in una burla.

L'emendamento che io propongo mira pertanto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Il contravventore alle disposizioni del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 200.000 a 500.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a 1 milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Desidero anzitutto far presente agli onorevoli colleghi che il sistema piuttosto sbrigativo che si è dovuto adottare rivela, purtroppo, una carenza impressionante nella nostra organizzazione zooprofilattica, dalla quale dipende in sostanza il risanamento di tutto il nostro patrimonio zootecnico, risanamento che, come già altre volte abbiamo riaffermato anche in questa Commissione, investe non soltanto problemi di carattere sanitario, ma anche di ordine economico e sociale.

Poichè si sono verificati diversi casi di contagio a causa del mancato abbattimento immediato di animali affetti dalle malattie menzionate, si è dovuto approntare immediatamente questo provvedimento per poter almeno eliminare dal mercato gli animali contagiati che rappresentano un pericolo anche per gli esseri umani.

Questo disegno di legge, come ripeto, è estremamente sbrigativo ma mi offre l'opportunità di affermare che il Ministero della sanità sta finalmente affrontando con decisione questo problema del graduale risanamento del nostro patrimonio zootecnico.

Rispondo ora alle osservazioni del senatore Simonucci.

Il fatto che per determinate malattie si dia al Ministro la facoltà di predisporre, con proprio decreto o con propria ordinanza, l'abbattimento degli animali infetti è strettamente connesso al grado di diffusibilità delle malattie medesime. Il Ministro ha

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

la facoltà di trasmettere al medico provinciale l'ordine di abbattere gli animali infetti qualora la malattia abbia la possibilità di propagarsi rapidamente e quindi di creare, sul piano della sanità pubblica, le conseguenze che voi tutti potete immaginare. In altre parole, il disegno di legge dà al Ministro la possibilità di intervenire tempestivamente e rapidamente quando si verificano condizioni di particolare gravità.

Quanto all'emendamento che il senatore Simonucci ha presentato, mi sembra che esso si fondi sopra considerazioni del tutto logiche. A questo proposito, anzi, si può dire che l'articolo 188 del testo unico delle leggi sanitarie dovrebbe essere modificato con apposita legge per quanto riguarda l'importo delle ammende in esso previste per i contravventori alle disposizioni concernenti la fabbricazione, la vendita e l'impiego dei sieri, dei vaccini e dei prodotti assimilati e la preparazione degli autovaccini.

Nel caso in oggetto, la necessità di emendare l'articolo 188 con apposita legge non si presenta, perchè l'emendamento del senatore Simonucci non fa riferimento all'articolo predetto e si limita a seguirne la falsariga in rapporto alle disposizioni del comma precedente. Non sono però d'accordo per quanto riguarda l'importo delle ammende proposte, poichè mi sembrano troppo elevate. Se si considera che per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità da lire 30.000 a lire 100.000, eccetera, per le ammende non si può moltiplicare meccanicamente il valore che aveva la lira nel 1934 per centosessanta...

S I M O N U C C I Le faccio rilevare che nel testo unico si dice che il risarcimento da dare al proprietario dell'animale abbattuto deve essere uguale alla metà del valore dell'animale, e non deve superare la somma di lire 600. Evidentemente 600 lire corrispondevano nel 1934 al prezzo medio dell'animale da abbattere; oggi il prezzo medio dell'animale da abbattere è di lire 200.000 lire.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità.* Dobbiamo guardarci dallo stabilire cifre

iperboliche che domani potrebbero colpire, per esempio, un piccolo coltivatore diretto. Io non mi sento di inserire nel testo del provvedimento ammende di 1 milione.

S I M O N U C C I. In ogni modo io non ho difficoltà a modificare l'emendamento diminuendo l'importo delle ammende.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità.* Mi pare che si potrebbero portare le prime due cifre, rispettivamente, a lire 100.000 e 200.000, e le altre due, per il caso di recidiva, a lire 300.000 e 500.000.

S I M O N U C C I Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Al momento opportuno provvederemo ad esaminare più attentamente l'emendamento proposto dal senatore Simonucci, il quale ha accolto la proposta fatta dall'onorevole Ministro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalità stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26^a SEDUTA (26 novembre 1964)

decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità da lire 30.000 a lire 100.000 per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire 20.000 per capo suino e da lire 2.000 a lire 5.000 per capo ovino e caprino.

L'importo dell'indennità è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia.

I fondi per il pagamento della indennità sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, che provvederà ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali.

I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi ».

(È approvato).

Art. 2.

Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente articolo 265-bis:

« Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afra epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma è punito con le sanzioni stabilite nell'articolo 188, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Simonucci un emendamento ten-

dente a sostituire il secondo comma dell'articolo 265-bis con il seguente:

« Il contravventore alle disposizioni del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Z O N C A . Visto che si dice « salvo che il fatto costituisca più grave reato », è inutile parlare di arresto...

S A M E K L O D O V I C I . Proprio per evitare equivoci, io ritengo che le parole « salvo che il fatto costituisca più grave reato » debbano essere inserite subito dopo le parole « precedente comma »; altrimenti sembra che si riferiscano soltanto al caso di recidiva.

C A R O L I . Penso che il senatore Samek Lodovici abbia ragione.

S I M O N U C C I . Anch'io sono d'accordo, e faccio mia la proposta del senatore Samek Lodovici.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 265-bis presentato dal senatore Simonucci nella nuova formulazione concordata:

« Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a 500.000 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (26 novembre 1964)

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

(È approvato).

Per maggiore chiarezza e per ottemperare alla prassi del Senato, propongo che il titolo del disegno di legge venga così modificato:

« Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali con-

tenute nel titolo V capo III del testo unico, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari